



Promemoria pigione

1 Basi legali e direttive

- Art. 8 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)
- Numero C.4.1 Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme COSAS)
- Direttive dei comuni relative alle spese d'alloggio

2 Giurisprudenza (selezione)

Confederazione

- Sentenza del Tribunale federale del 3 ottobre 2018 (8C_261/2018)
- Sentenza del Tribunale federale del 27 febbraio 2015 (8C_805/2014)

Cantone dei Grigioni

- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 27 giugno 2018 (U 18 29)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 13 aprile 2017 (U 16 98)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 7 aprile 2017 (U 16 101)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 21 novembre 2016 (U 16 65)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 20 luglio 2016 (U 16 37)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 aprile 2015 (U 14 92)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 28 giugno 2013 (U 13 11)

3 Situazione di partenza

Nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto medio sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza del nucleo familiare, più le spese accessorie. Spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono di norma essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta (cfr. art. 8 DELCAss).

Per quanto riguarda le spese d'alloggio, il numero C.4.1 delle norme COSAS stabilisce tra l'altro che esse sono computabili a seconda delle condizioni locali. Sono pure computabili le spese accessorie riconosciute dalla legislazione sulle pigioni. Siccome i livelli delle pigioni possono variare a livello regionale o comunale, si raccomanda all'autorità di assistenza sociale di definire dei limiti massimi per le spese dell'alloggio, differenziati a seconda della grandezza delle economie domestiche, da sottoporre a verifiche periodiche. Queste direttive inerenti le pigioni non devono tuttavia servire quale strumento per influenzare la migrazione di persone economicamente deboli, ma devono essere fissate in base ai dati desunti dalle offerte immobiliari locali attuali. Le spese devono essere assunte fino al limite massimo definito. Le spese d'alloggio eccessive devono essere assunte fintanto che non sia disponibile una soluzione abitativa più economica e ragionevolmente esigibile. Di regola devono essere rispettate le consuete condizioni di disdetta.

Prima di pretendere un trasloco si dovrà esaminare il caso specifico. Se una persona assistita si rifiuta di cercare un'abitazione più economica o di trasferirsi in un appartamento più economico effettivamente disponibile e ragionevolmente esigibile, le spese d'alloggio computabili possono essere ridotte all'importo corrispondente alle spese risultanti da un'abitazione più economica. In caso di partenza da un comune, il Servizio sociale regionale competente finora verifica se la pigione futura viene accettata dal nuovo comune. Di norma, in caso di partenza l'autorità di aiuto sociale precedente versa la pigione e le ulteriori prestazioni assistenziali soltanto per il primo mese.

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale amministrativo, il comune deve definire dapprima il quadro entro il quale la grandezza di un'economia domestica corrispondente è considerata usuale del luogo. In una seconda fase deve essere verificata l'esigibilità di un cambiamento di abitazione. Se si giunge alla conclusione che le spese d'alloggio assunte finora non sono usuali del luogo, il comune deve comunicare alla persona interessata la pigione da esso accettata secondo il diritto in materia di assistenza sociale. Inoltre, con una decisione deve essere stabilito che in caso di effettiva disponibilità di una soluzione abitativa alternativa e dopo aver verificato l'esigibilità del cambiamento di abitazione è possibile ridurre le spese d'alloggio computabili. Le spese d'alloggio eccessive devono essere assunte fintanto che sia disponibile una soluzione più economica e ragionevolmente esigibile, conformemente all'art. 8 DELCAss di norma però soltanto fino al prossimo termine di disdetta.

4 Raccomandazione

L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione per garantire una prassi possibilmente uniforme a livello cantonale per quanto riguarda l'assunzione delle spese d'alloggio. L'autorità di assistenza sociale definisce dapprima le spese d'alloggio medie sul mercato locale per la rispettiva grandezza dell'economia domestica tenendo conto delle condizioni di mercato.

4.1 In caso di primo ottenimento di aiuto materiale

- Le spese d'alloggio corrispondono o sono inferiori alla pigione massima definita dalle direttive del comune:

l'autorità di assistenza sociale considera le spese d'alloggio come usuali del luogo e le assume integralmente.

- Le spese d'alloggio sono superiori alla pigione massima definita dalle direttive del comune:

l'autorità di assistenza sociale verifica nel caso concreto se un cambiamento di abitazione è ragionevolmente esigibile. In linea di principio, oltre a motivi personali come salute, aspetti sociali, grandezza e composizione della famiglia, eventuale radicamento in un determinato luogo, età e integrazione, devono essere rispettati i termini di disdetta usuali. Se da una persona bisognosa non può essere preteso che traslochi, l'autorità di assistenza sociale deve assumersi le spese d'alloggio eccessive.

Se dalla persona bisognosa può essere preteso che traslochi, questa deve essere invitata a cercare un'abitazione più economica. L'autorità di assistenza sociale stabilisce l'importo della pigione ancora accettabile secondo il diritto in materia di assistenza sociale e definisce che in caso di effettiva disponibilità di una soluzione abitativa alternativa e dopo aver verificato l'esigibilità del cambiamento di abitazione è possibile ridurre le spese d'alloggio computabili.

L'autorità di assistenza sociale deve assumersi le spese d'alloggio eccessive fintanto che sia disponibile una soluzione abitativa più economica e ragionevolmente esigibile, conformemente all'art. 8 DELCAss di norma però soltanto fino al prossimo termine di disdetta. In tale contesto occorre tenere conto delle circostanze particolari, come l'assenza di alternative disponibili nella fascia di prezzo richiesta o le risposte negative ricevute in relazione ad abitazioni più economiche. La persona interessata può comprovare l'assenza di alternative disponibili nella fascia di prezzo richiesta presentando prove dei propri sforzi di ricerca di un'abitazione.

Se una persona interessata si rifiuta di cercare un'abitazione più economica o di trasferirsi in un appartamento più economico effettivamente disponibile e ragionevolmente esigibile, le spese d'alloggio computabili possono essere ridotte all'importo corrispondente alle spese risultanti da un'abitazione più economica. Se la riduzione della prestazione comporta la perdita dell'abitazione, l'autorità di assistenza sociale le offre un alloggio d'emergenza.

4.2 Per casi di assistenza in corso

- La persona assistita ha abbandonato senza che ve ne fosse la necessità l'abitazione economica ragionevolmente esigibile per trasferirsi in un appartamento più costoso la cui pigione supera la pigione locale definita dalle direttive:

con questo comportamento la persona assistita fa ricorso abusivamente all'assistenza sociale, violando così il principio della buona fede ancorato nell'art. 5 cpv. 3 Cost. L'autorità di assistenza sociale competente è autorizzata a negare l'assunzione delle spese d'alloggio supplementari e a rimborsare alla persona assistita soltanto le spese d'alloggio dell'abitazione precedente. Non si tratta di una riduzione della prestazione, bensì di un rifiuto di rimborso di spese supplementari a seguito del rigetto della domanda di assunzione delle nuove spese d'alloggio comunicato tramite decisione.

- La persona assistita abbandona un'abitazione economica involontariamente o perché si trova in una situazione di emergenza e si trasferisce in un appartamento più costoso:

l'autorità di assistenza sociale deve procedere come nel caso di nuove persone bisognose (cfr. sopra al numero 4.1.2), ossia deve assumersi le spese d'alloggio eccessive fintanto che sia disponibile una soluzione abitativa più economica e ragionevolmente esigibile.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo B	7 febbraio 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo B	15 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout
Capitolo C	27 novembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)